



Regione Emilia-Romagna



SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO E AMBIENTE, L'AGRICOLTURA,
LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P.

ACCORDO
TRA
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IN MATERIA TARTUFICOLA
E PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO



La Regione Emilia-Romagna della Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, di seguito denominate le "Parti",

richiamando la Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 31 marzo 1939;

richiamando l'Accordo di Collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, fatto a Bologna il 10 giugno 2013, con il quale si è inteso promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione in campo economico, sanitario, faunistico venatorio, dei servizi idrici e del settore agricolo nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra le Parti;

intendendo potenziare ed incentivare la collaborazione diretta nel settore agricolo, dando concreta operatività alla collaborazione nell'ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno delle Parti;

desiderando a tal fine stipulare un Accordo per il riconoscimento dell'abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi conseguita nel territorio dell'altra Parte nonché per l'adozione di tutte le misure necessarie atte a conseguire un'effettiva collaborazione tra le Parti negli ambiti oggetto del presente Accordo;

riconoscendo che nei rispettivi territori il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi è subordinato al possesso dei medesimi requisiti e al superamento di una prova di eguale valore;

nell'ambito delle proprie competenze convengono quanto segue:

Articolo 1

(Riconoscimento reciproco dell'abilitazione e sistema di quote)

1. Ciascuna Parte riconosce l'abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi conseguita nel territorio dell'altra Parte e pertanto consente l'esercizio di tale attività da parte dei tartufai abilitati nei territori di entrambe le Parti.
2. Con successivo protocollo attuativo le Parti potranno limitare reciprocamente l'esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi da parte dei tartufai abilitati nel territorio dell'altra Parte, convenendo un sistema di quote che definisca il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero sarà determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo nel territorio di ciascuna Parte.

Articolo 2

(Pagamento tassa)

L'attività di ricerca e raccolta di tartufi nel territorio dell'altra Parte è subordinato al pagamento di una tassa annuale di importo pari a quello corrisposto dai residenti nei rispettivi territori.



Articolo 3

(Attività oggetto della collaborazione e modalità attuative)

1. Le Parti si supporteranno vicendevolmente nell'attività di formazione e aggiornamento, favorendo la partecipazione reciproca a specifici corsi, incontri e convegni, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di uscite sul campo e sopralluoghi congiunti.
2. Nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi territori, le strutture tecniche delle Parti potranno, altresì, valutare ed attivare azioni di coordinamento per attività di particolare rilievo, allo scopo di rendere più efficace la gestione della materia e potenziare l'attività di controllo, nonché la collaborazione con le università o altri istituti di ricerca.
3. È facoltà delle Parti collaborare nell'elaborazione di percorsi basati su attività di concertazione e di indirizzamento dei processi decisionali, anche allo scopo di emanare norme specifiche riguardanti la tartuficoltura, la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e ambientale.

Articolo 4

(Protezione dei dati personali)

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza previo il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 5

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sammarinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 6

(Protezione dei dati personali e Obbligo di riservatezza)

1. Le Parti sono tenute a porre in essere tutte le misure necessarie previste dalle rispettive legislazioni affinché il personale destinato all'espletamento delle attività di cui al presente Accordo mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti per lo svolgimento delle attività che non fossero già noti o di pubblico dominio, obbligandosi ad utilizzare i dati e le informazioni di cui venga in possesso esclusivamente per i fini necessari all'espletamento delle medesime attività.
2. Le Parti sono, altresì, tenute a porre in essere tutte le misure necessarie previste dalle rispettive legislazioni affinché il personale destinato all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza di quelle informazioni che vengano definite confidenziali all'atto della loro trasmissione e che non fossero precedentemente già note o di pubblico dominio.



Articolo 7

(Oneri)

Il presente Accordo viene stipulato a titolo gratuito e senza oneri economici aggiuntivi per le Parti, le quali metteranno a disposizione personale e mezzi secondo le proprie disponibilità.

Articolo 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Accordo troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 9

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.

Articolo 10

(Coperture assicurative)

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa di personale, automezzi ed attrezzature in dotazione alle proprie strutture operative, in caso di effettuazione di sopralluoghi nonché di partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento nel territorio dell'altra Parte e più in generale per la partecipazione ad ogni tipo di attività ed intervento previsti all'Articolo 3.
2. In particolare, il personale impiegato dalle Parti in attuazione delle attività previste dal comma 1 del presente Articolo, ha copertura assicurativa garantita direttamente dalla propria struttura di riferimento per eventuali infortuni e/o infermità derivanti da cause di servizio.

Articolo 11

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 12

(Modifiche e integrazioni)

Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. Gli accordi emendativi entreranno in vigore secondo le stesse procedure stabilite dall'Articolo 13.1.



Articolo 13

(Durata e validità)

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e, per la Parte italiana, dei regolamenti regionali esistenti.
2. Il presente Accordo rimarrà valido per cinque (5) anni e potrà essere rinnovato espressamente di comune accordo tra le Parti per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni, attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per il rinnovo.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante comunicazione scritta all'altra Parte. In tal caso, il presente Accordo cesserà i suoi effetti tre (3) mesi dopo la data di ricezione di tale comunicazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna, il 22/04/2024, in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione Emilia-Romagna
della Repubblica Italiana

Per la Repubblica di San Marino

Assessore Agricoltura e Agroalimentare,
Caccia e Pesca

Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente,
l'Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti
con l'A.A.S.L.P.

